

(N. 1762)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1951

Riordinamento delle norme relative alla decorazione
della «Stella al merito del lavoro».

ONOREVOLI SENATORI. — La Carta costituzionale fissa tra i suoi canoni fondamentali l'importanza del lavoro, inteso come dovere e come diritto, ed anche, soprattutto, come presidio di ogni libertà e di ogni progresso. Difatti l'articolo 1 di essa afferma che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» e l'articolo 4 dichiara che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto», aggiungendo che ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività ed una funzione che concorra allo svi-

luppo materiale e spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.

Tali affermazioni riflettono, è vero, il processo della coscienza politica e sociale contemporanea in deciso avviamento verso una sempre migliore sistemazione giuridica dei concetti «lavoro» e «diritto e dovere del lavoro», come si rileva appunto dalla crescente accentuazione di essi nelle costituzioni moderne, ma riflettono e vogliono riflettere ben più la volontà di un popolo che, come quello italiano, uscito dal travaglio di un

drammatico periodo storico, vede nel lavoro di tutti i suoi componenti l'unica sua forza rinnovatrice e le premesse del proprio avvenire.

Sotto questo profilo non può non essere posta nella debita valutazione l'opportunità di riordinare la disciplina dei mezzi idonei a garantire il più ampio riconoscimento ai meriti nascenti dal lavoro attraverso particolari distinzioni ed onorificenze, disciplina che, in conseguenza delle vicende belliche, è venuta oggi completamente a mancare.

La decorazione della Stella al merito del lavoro venne istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 e fu destinata a premiare i lavoratori d'ambo i sessi occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, che si fossero segnalati per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale.

Le disposizioni di cui al citato regio decreto furono in seguito parzialmente modificate, soprattutto per effetto del regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 548, ed estese a favore dei lavoratori italiani residenti all'estero, a norma del regio decreto 4 settembre 1927, n. 1785.

Sospesa completamente a causa del mutamento della forma istituzionale dello Stato, la concessione della Stella deve essere senza dubbio ripristinata in considerazione dei fini peculiari cui essa è destinata e della sua perfetta adesione ai criteri informativi della Carta costituzionale.

Si rende tuttavia necessario riordinare le norme di concessione di questa distinzione onorifica ed aggiornarle alla nuova situazione politico-sociale, pur lasciandone ferme le finalità e le caratteristiche con le quali venne istituita.

Il presente disegno di legge mira appunto a tal fine.

Il campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del progetto risulta più vasto di quello stabilito dal regio decreto 30 dicembre 1923 istitutivo della decorazione; mentre infatti quest'ultimo ammetteva alla concessione della Stella esclusivamente i lavoratori occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, lo schema proposto estende la decorazione a tutti i lavoratori subordinati dipen-

denti da imprese private, rimuovendo in tal modo esclusioni che non sembrano da confermare in vista della crescente importanza delle categorie economiche e professionali originariamente escluse.

È sembrato inoltre equo e rispondente all'alto significato della decorazione estendere questa a tutti i lavoratori subordinati, anziché limitarla, come già previsto dal decreto originario, ai soli prestatori d'opera manuale.

L'articolo 3 concerne i requisiti per la concessione della decorazione e prevede, fra l'altro, che essa possa essere disposta anche a favore dei lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di anzianità di servizio, quando abbiano dato prova di straordinaria perizia o abbiano migliorato con invenzioni e perfezionamenti l'efficienza degli strumenti di lavoro. In tal modo la decorazione adempirà ad un'utile funzione di incitamento per i giovani e di progresso.

Per i lavoratori residenti all'estero si è ritenuto opportuno prevedere la concessione indipendentemente dal requisito di anzianità di servizio quando essi abbiano dato particolari prove di patriottismo e di laboriosità (articolo 4).

L'articolo 5 stabilisce che la decorazione della Stella comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

Gli articoli 6 e 7 regolano la procedura per la concessione della decorazione; il numero delle concessioni annuali previsto dall'articolo 6 è sembrato adeguato tenuto conto dell'alto significato della decorazione.

L'articolo 9 prevede particolari fregi distintivi a favore di coloro che dopo 15 anni dal conferimento della decorazione abbiano acquistato nuovi titoli di benemerita.

L'articolo 10 infine detta le caratteristiche della decorazione, consistente in una stella a cinque punte in smalto bianco il cui centro, in smalto color verde chiaro, reca sulla faccia dritta un rilievo raffigurante la testa d'Italia turrata e sul rovescio la scritta « al merito del lavoro ».

Nel disegno di legge sono state riassunte tutte le disposizioni riguardanti la decorazione, per cui ogni norma precedente relativa alla materia deve intendersi abrogata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è regolata dalle seguenti norme.

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale.

Art. 3.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa soltanto ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2 che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 30 anni, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane e per i lavoratori agricoli per i quali rispettivamente detto periodo avrà la durata di 25 e di 35 anni.

Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione della azienda stessa per trapassi di proprietà o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestato la propria opera per lo stesso numero di anni, presso aziende diverse, purchè sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di 20 anni presso una stessa azienda e rispettivamente di 15 per i dipendenti da aziende artigiane e di 25 anni per i lavoratori agricoli ed il loro passaggio da una ad un'altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.

Eccezionalmente la decorazione potrà essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato in una azienda per i periodi come sopra stabiliti soltanto nei casi in cui essi abbiano

dimostrato una straordinaria perizia e una ottima condotta morale e nei casi in cui, con invenzioni o miglioramenti e modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, abbiano apportato miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva ed igienica agli strumenti, alle macchine stesse ed alle aziende ove prestano il loro lavoro.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori che non abbiano compiuto 40 anni e che non siano cittadini italiani.

Art. 4.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » potrà essere conferita a cittadini italiani residenti all'estero per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 senza l'osservanza dei limiti di anzianità di servizio quando il lavoratore abbia dato tali prove di patriottismo, di laboriosità e di probità da venire segnalato come esempio ai propri connazionali.

Art. 5.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

Art. 6.

Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a n. 500.

Le decorazioni sono conferite annualmente nel giorno della festa del lavoro - 1° maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri.

Art. 7.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una Commissione avente il compito di accertare i titoli di benemerita dei lavoratori designati.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

a) del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, o di un suo delegato, che la presiede;

b) di un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) di un funzionario del Ministero degli affari esteri;

d) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un funzionario del Ministero della industria e del commercio;

f) di un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascerà ai decorati della « Stella al merito del lavoro » un apposito brevetto che farà fede del conferimento della decorazione.

Art. 9.

Decorati 15 anni dal conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », il decorato o la decorata che abbiano acquisito nuovi titoli di benemerenzza potranno essere autorizzati, nei modi previsti per il conferi-

mento della decorazione stessa, ad apporre una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione.

Art. 10.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco. Il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa sarà conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani residenti all'estero sul tergo della Stella saranno aggiunte le parole « all'estero ».

La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.